

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

- VISTO l'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006, n.47, che, al terzo comma, rinvia alla regolamentazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino la disciplina degli adempimenti ivi previsti con riguardo alle certificazioni dei fiduciari;
- VISTO l'articolo 39 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Vigilanza il potere di emanare circolari vincolanti nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 37 della summenzionata Legge;
- VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;
- VISTA la delibera del Coordinamento della Vigilanza con la quale è stato approvato il testo della Circolare della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di adempimenti delle società fiduciarie ex articolo 17 della Legge sulle Società,

EMANA

l'acclusa Circolare n. 2007-03 che entrerà in vigore il 13 agosto 2007.

San Marino, 9 agosto 2007

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE
Luca Papi

Circolare n. 2007-03

ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ' FIDUCIARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE SULLE SOCIETÀ'

Definizioni

Ai fini della presente Circolare si intendono per:

- “**Banca Centrale**”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- “**certificazione**”: certificati previsti e descritti all'articolo 1 della LEGGE SULLE SOCIETÀ';
- “**fiducianti**”: soggetti che conferiscono mandato senza rappresentanza a SOCIETÀ FIDUCIARIE per l'acquisizione di partecipazioni in società sammarinesi;
- “**Legge sulle società**”: la Legge 23 febbraio 2006 n.47 e succ. mod.;
- “**LISF**”: la Legge 17 novembre 2005 n.165;
- “**società fiduciarie**”: società autorizzate all'esercizio dell'attività riservata contrassegnata con la lettera C nell'Allegato 1 alla LISF;

Premessa

La LEGGE SULLE SOCIETÀ', all'articolo 17, già stabilisce:

- a) l'obbligo per le SOCIETÀ FIDUCIARIE che, in esecuzione a mandato senza rappresentanza costituiscano società con sede a San Marino, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, di procurarsi preventivamente la CERTIFICAZIONE relativa ai FIDUCIANTI;
- b) il divieto per le SOCIETÀ FIDUCIARIE di costituire società con sede a San Marino, acquisirne o possederne partecipazioni su mandato di FIDUCIANTI che rientrino nella definizione di soggetto inidoneo contenuta all'articolo 1 della predetta legge.

Il terzo comma del predetto articolo rinvia ai poteri regolamentari e di vigilanza della BANCA CENTRALE, trattandosi di esercizio di attività riservata ai sensi della LISF.

Ne consegue che, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge di cui alle precedenti lettere a) e b), BANCA CENTRALE, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari e di vigilanza, stabilisce modalità e tempi di adempimento da parte delle SOCIETÀ FIDUCIARIE.

Finalità

La presente Circolare ha per fine principale quello di apportare da subito, nelle more di una completa ed organica regolamentazione dell'attività fiduciaria, alcune modifiche alla normativa di vigilanza, con riguardo specifico alla CERTIFICAZIONE dei FIDUCIANTI, per adeguarla alle nuove disposizioni contenute nella LEGGE SULLE SOCIETÀ'.

Disposizioni

Le SOCIETÀ FIDUCIARIE, nei casi di cui all'articolo 17 della LEGGE SULLE SOCIETÀ', devono procurarsi la CERTIFICAZIONE relativa ai FIDUCIANTI, sia preventivamente all'accettazione del mandato, sia periodicamente per l'intera durata del rapporto fiduciario, e devono conservarla per almeno cinque anni dalla data di cessazione del mandato.

La CERTIFICAZIONE prodotta dai FIDUCIANTI in via preventiva deve risultare emessa in data non anteriore di più di 6 mesi rispetto alla data di conferimento del mandato e dovrà prudenzialmente essere rinnovata con periodicità massima di 3 anni decorrenti dalla data riportata su ciascuno dei certificati.

Nei casi in cui dalla CERTIFICAZIONE risulti che i FIDUCIANTI sono soggetti inidonei ai sensi della LEGGE SULLE SOCIETÀ, la SOCIETÀ FIDUCIARIA deve rifiutarsi di accettare il mandato o rinunciarvi immediatamente, quando già in essere.

Norme finali e transitorie.

La presente circolare modifica le seguenti circolari, emesse dall'Ispettorato per il Credito e le Valute in data 11 Agosto 1999:

- n.27 per le banche ;
- n.17/F per le società finanziarie.

La presente Circolare entra in vigore il 13/08/2007 ed avrà effetto su tutti i mandati fiduciari aventi ad oggetto partecipazioni in società sammarinesi, inclusi quelli in essere alla data di entrata in vigore della presente Circolare.

San Marino, 9 agosto 2007.